


**Verso
il 18 aprile**




La legge Jervolino-Vassalli imprigiona i tossicodipendenti. L'abrogazione chiesta dal Cora è sostenuta da Pds, Psdi, Rifondazione, Lista Pannella, Rete, Verdi. No di Dc e Msi, Pri, Lega, Pli e Psi lasciano libertà di voto




Il 18 aprile si voterà per decidere se abrogare le norme che prevedono il carcere per chi fa uso di droga

COSÌ NEGLI ALTRI PAESI



FRANCIA. La legge sulla prevenzione dell'abuso ed il traffico delle sostanze stupefacenti è del 1970 ed è stata riformata in senso restrittivo nel 1986 e nel 1987. Drogarsi è considerato reato senza distinzione fra i vari tipi di droga. È vietato coltivare, trasportare, possedere, offrire, acquistare sostanze stupefacenti. La pena prevista è da 2 a dieci anni di reclusione a seconda della gravità del reato. L'istigazione al consumo prevede pene che variano da 1 a 5 anni, mentre i professionisti (medici e farmacisti) che compilano false ricette o che prescrivono l'uso di sostanze senza che vi sia un reale bisogno terapeutico subiscono pene tra i due e i dieci anni. Viene considerata un'aggravante la recidività (raddoppio della pena) ed il fare uso personale di droghe quando si è impegnati in strutture educative o nei servizi. Le pene sono più leggere nei casi di dosi per uso personale (da due mesi a un anno, o ammende) o di collaborazione dopo l'arresto. I consumatori di droghe, dunque, possono evitare il carcere soprattutto se è la prima volta che vengono fermati per possesso di sostanze stupefacenti. Dal 1987 la Francia prevede la possibilità di confiscare tutti o parte dei beni e delle proprietà dei condannati per traffico di droga.



GERMANIA. La legge è del 1981, modificata nel 1984, '86, '87. Produzione, trasporto, importazione, vendita, acquisto, possesso vengono considerati reati e sono punibili con una pena massima di quattro anni o ammenda adeguata, considerando tutte le droghe allo stesso livello. Quattro anni anche per i reati di istigazione al consumo attraverso pubblicità di ogni tipo, per la prescrizione dell'uso di droghe da parte di professionisti (medici, psichiatri, dentisti) senza che ne vengano specificate motivazioni e metodo di applicazione. Sanzioni severe per chi viene sorpreso a guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: da uno a cinque anni. Il traffico di droga che avviene attraverso organizzazioni criminali prevede pene aggravanti da 2 a 15 anni, così come costituiscono aggravanti la vendita a minori, la morte dell'acquirente, l'importazione di grandi quantità. Pene più miti invece nei casi di modiche quantità per uso personale e di collaborazione con la polizia. Quando la pena è inferiore ad un anno, il tribunale può sospendere la sentenza per permettere al tossicodipendente di sottoporsi a trattamento terapeutico.



GRAN BRETAGNA. La legge, varata nel 1986, prevede una tripla classificazione che divide le sostanze rispetto alla loro nocività, basandosi sulle tabelle delle Convenzioni internazionali del 1961 e del 1971: la classe A comprende le droghe più dannose (come l'eroina), la classe B è costituita dalle sostanze meno dannose e la classe C dalle sostanze solo lievemente dannose (hashish, marijuana). Il possesso di droghe viene punito con il carcere: 7 anni o ammenda per la classe A, 5 anni o ammenda per la classe B, 2 anni o ammenda per la classe C. 14 anni vengono invece inflitti per il reato di fumo di oppio. È previsto anche il trattamento terapeutico obbligatorio. Per il traffico è previsto anche l'ergastolo. Il Regno Unito è l'unico paese dove a fornitura di solventi a minori di 18 anni è punibile con 6 mesi di carcere o ammenda, mentre per l'istigazione al consumo si va dai 6 mesi ai 6 anni. Le convenzioni dei regolamenti da parte dei professionisti (medici, farmacisti, dentisti) sono punite con 14 anni o ammenda per la classe A e B e con 5 anni o ammenda per la classe C. È prevista la confisca di tutti i beni per i quali si sia accertato il legame con il traffico di droga.



STATI UNITI. La legge varia da Stato a Stato, quindi è impossibile dare conto nei dettagli delle diverse norme. In via generale la legislazione americana distingue fra i diversi tipi di droghe, dalle più leggere a quelle più pesanti. Il consumo di marijuana, per esempio, è punito con la prigione ma soltanto in via di principio, nella realtà è raro che per il fumatore di «erba» si aprano le porte del carcere. In molti Stati, però, la prigione scatta nel caso di comportamento recidivo. Per il consumo di cocaina o eroina, invece, la legge federale stabilisce una sanzione penale obbligatoria, basta essere fermati con 5gr. di crack per essere condannati a 5 anni di prigione. Questo è un principio che vale per tutti. Poi, però, ogni Stato ha una sua legge sulla materia che può ispirare o mitigare le pene previste dalle leggi federali. Per esempio nelle città sovrappollate come Los Angeles e New York il consumatore di droghe pesanti può anche riuscire ad evitare la prigione ma soltanto per via del sovrappollamento delle carceri.

Droga, lo scontro è sul carcere

Abolizione delle sanzioni penali per i consumatori, cancellazione del criterio della dose media giornaliera, autonomia terapeutica per i medici che curino i tossicodipendenti. Sono questi gli obiettivi del referendum sulla legge Jervolino Vassalli. La scheda è quella arancione. A promuovere la consultazione popolare sono stati i radicali e gli antiproibizionisti, ma una vittoria del Sì non porterebbe alla legalizzazione delle sostanze stupefacenti. Drogarsi sarebbe comunque reato, depenalizzato e punito con sanzioni amministrative quali il ritiro del passaporto e della patente.

ROMA. Il 18 aprile si voterà anche per l'abolizione di alcune norme della legge Jervolino Vassalli sull'uso di sostanze stupefacenti. La scheda è di colore arancione. Il referendum è stato promosso nel 1991 dal partito radicale e dal Cora (coordinamento radicale antiproibizionista) e sono state raccolte 725mila firme. Gli elettori dovranno decidere se abrogare la norma (art.76) che introduce sanzioni penali per l'uso personale di sostanze illecite e il concetto di «dose media giornaliera» (art.75 e 78) che sancisce lo spartiacque fra l'uso personale e lo spaccio. In pratica oggi chi viene trovato con una quantità di droga superiore alla dose media viene considerato automaticamente uno spacciatore. Mentre, se vincerà il sì, toccherà al giudice stabilire, sulla base dei fatti, quando una persona è incorsa nel reato di spaccio.

È importante chiarire che una vittoria dei promotori lascerebbe inalterate le sanzioni amministrative. Drogarsi sarebbe comunque un reato, depenalizzato e punito con sanzioni amministrative quali il ritiro del passaporto e della patente. La convenzione di Vienna del 1988, ratificata dal Parlamento nel 1990, impone di sanzionare come illecito l'uso personale di droghe e non è possibile abrogare tale norma. Quindi, anche se promosso dagli antiproibizionisti, il referendum non potrebbe comunque portare ad una legalizzazione delle sostanze stupefacenti. Restano intatte anche le norme che puniscono gli spacciatori e i tossicodipendenti che abbiano compiuto altri reati. Il referendum garantirebbe soltanto ai consumatori «puri» di evitare il carcere.

MONICA RICCI-SARGENTINI

blico per le tossicodipendenze il nome dei pazienti-consumatori. Secondo i promotori del quesito, questo consentirebbe di ristabilire un rapporto di fiducia tra tossicodipendente e medico. Inoltre il sanitario potrà scegliere autonomamente la terapia migliore senza essere vincolato alle disposizioni del ministero. In ultimo si chiede l'abrogazione dell'articolo 72 che recita: «È vietato l'uso personale delle sostanze stupefacenti e psicotrope». L'abolizione di questo articolo non avrà, secondo i promotori, alcuna conseguenza pratica ma «eliminerà un elemento di «morale di Stato» del tutto anomalo all'interno della tradizione giuridica dello Stato di diritto».

Una revisione della Jervolino Vassalli, secondo il comitato del Sì, è necessaria perché questi tre anni di applicazione della legge sono stati fallimentari: «il fagello di una legge sbagliata sulla droga - ha detto Marco Taradash, deputato della Lista Pannella ed antiproibizionista - si è abbattuto sul paese in modo catastrofico, impedendo il risanamento dei quartieri della violenza, riducendo la possibilità di recupero di tantissimi tossicodipen-

enti, bloccando i tribunali, distraendo le forze di polizia dalla persecuzione del crimine, ostacolando la lotta all'Aids, provocando il sovraffollamento delle carceri, oscurando le reali cause sociali ed economiche del diffondersi della droga». Oggi il possesso di 15mila lire di hashish o di 150mila lire di eroina fanno scattare le sanzioni penali. È quindi un processo, un processo d'appello, un eventuale ricorso in Cassazione. «Un reato da poche decine di migliaia di lire - dicono gli antiproibizionisti del Cora - si traduce in un costo di decine di milioni per la società. Risparmiando su tribunali e gallerie potremo avere più soldi per la sanità e per impedire che i tossicodipendenti si ammalinino di Aids o di epatite».

Al comitato per il Sì al referendum hanno aderito numerosi parlamentari di tutti i partiti, escluso il Msi, magistratura democratica ed anche alcuni responsabili di comunità terapeutiche come Don Gelmini, Don Ciotti e don Rigoldi, oltre al coordinamento nazionale delle comunità d'accoglienza (Cnca) che raggruppa 246 comunità residenziali. Hanno dato indicazione per il Sì il Pds, il Psdi, la Rete, la lista Pannella, Rifondazione comunista, i verdi. Per il No si sono pronunciati il Msi e la Dc con la motivazione che un Sì al referendum darebbe il via alla liberalizzazione delle droghe. 19 deputati democristiani, però, hanno aderito al referendum. Fra questi Giovanni Alterio, Vincenzo Binetti, Calogero Corrao, Paolo Cirino Pomicino e Lino Diana. Repubblicani, leghisti, liberali e socialisti hanno lasciato libertà di scelta secondo coscienza. «Non siamo per la criminalizzazione del tossicodipendente - ha spiegato Ferrarri, responsabile degli Affari Sociali per la Lega Nord - ma nemmeno per una liberalizzazione delle sostanze stupefacenti. Crediamo che questa materia vada affrontata in maniera complessa. Per questo il referendum non può risolvere il problema sia che si voti in un senso che nell'altro».

REFERENDUM DROGA

Scheda arancione

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); l'articolo 72, comma 1 (è vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14...)».

Nel quesito si chiede l'abrogazione delle norme (art. 76) che introducono sanzioni penali per l'uso di droghe. Vengono invece mantenute in vigore le sanzioni amministrative. Si chiede anche l'abrogazione della «dose media giornaliera» cioè del criterio quantitativo che sancisce lo spartiacque fra l'uso personale e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Si toglie al ministro della Sanità la facoltà di stabilire limiti e modalità nell'uso di farmaci sostitutivi (metadone). Si aboliscono le norme che impongono al medico di base di comunicare al servizio pubblico i nomi dei tossicodipendenti.

SE VINCE IL SÌ

Se vince il Sì i tossicodipendenti non andranno più in carcere per il reato di consumo di droghe. Potranno però avere delle sanzioni amministrative come il ritiro del passaporto e della patente. I consumatori di droghe Uotiranno essere arrestati e condannati alla reclusione se avranno commesso altri reati come il furto o lo spaccio. L'abolizione del concetto di dose media giornaliera obbligherà il giudice a stabilire, sulla base dei fatti, se l'accusato è uno spacciatore o un semplice consumatore. La detenzione di quantità leggermente superiori alla norma non potrà più far scattare automaticamente il reato di spaccio. Il tossicodipendente potrà farsi curare dal proprio medico di fiducia senza temere che il suo nome sia segnalato ai servizi pubblici per le tossicodipendenze. Il medico potrà scegliere la terapia migliore, caso per caso, senza scontrarsi con disposizioni ministeriali che limitano l'uso delle sostanze sostitutive come il metadone.

SE VINCE IL NO

Se vince il No, resta inalterata la legge Jervolino Vassalli che prevede il carcere per i tossicodipendenti. Inoltre rischiano di essere accusati di spaccio coloro che siano trovati in possesso di una quantità di droga maggiore della dose media giornaliera. Un rischio alto: la pena è dai sei mesi ai quattro anni per le droghe leggere e da 1 a 6 anni per le droghe pesanti. Carcere anche per i consumatori «recidivi» che abbiano rispettato la dose media giornaliera. La prima volta, infatti, scatta il colloquio con il prefetto e le sanzioni amministrative. Ma dopo sono guai. Chiunque interrompa o rifiuti il programma terapeutico per due volte o incorra per tre volte nella sanzione amministrativa è punito con il carcere: da tre a otto mesi per le droghe pesanti, da due a quattro mesi per quelle leggere. Infine i medici di famiglia saranno obbligati a segnalare al servizio pubblico il nome del loro paziente tossicodipendente o consumatore occasionale.

LE PAROLE CHIAVE

MARCO TARADASH


Antiproibizionismo. Il referendum non è antiproibizionista e non porterà alla legalizzazione. Ciò che si chiede è l'abolizione delle sanzioni penali per il consumatore e una politica sanitaria più aperta, meno condizionata da direttive politiche.

Carcere. Il carcere per chi si droga è la peggiore, la più inutile e la più ingiusta delle risposte possibili. Eppure è la sola struttura antidroga che abbia funzionato a pieno ritmo dopo l'entrata in vigore della legge Jervolino Vassalli. Nel primo anno di applicazione l'aumento degli arresti per reati di droga è stato di oltre il 25% e la percentuale ufficiale dei detenuti tossicodipendenti ha raggiunto il 35% (ma il direttore nazionale degli istituti di pena, Nicolò Amato, parla di punte oltre il 70% di detenuti tossicodipendenti nelle

carceri settentrionali). La capienza delle carceri italiane è di circa 25mila posti, ma oggi il numero dei detenuti supera i 50mila, e l'incremento mensile è di oltre mille unità.

Comunità terapeutiche. Il referendum non incide direttamente sulla loro attività anche se, diminuendo il rischio del carcere per i tossicodipendenti e favorendo l'inizio di un rapporto terapeutico coi medici, potrebbe liberare le comunità da compiti impropri. Sono per il sì il gruppo Abele di Don Ciotti, le comunità del Cnca di Don Vinicio Albanesi e le comunità Incontro di Don Gelmini, Silenzio, finora, da San Patignano.

Consumatori. Chi fa uso personale di sostanze proibite, e non commette altri reati, non rischierà più il carcere, se vince il sì. I tossicodipendenti avranno diritto



ad una assistenza sanitaria più estesa, a partire dal medico di famiglia. Per tutti restano in vigore le sanzioni amministrative, che però non potranno in nessun caso trasformarsi in penali. Il prefetto infatti non potrà più inviare le persone davanti al pretore per l'irrogazione delle sanzioni penali destinate ai consumatori (fra cui il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di rientrare a casa la sera, il lavoro coatto, la sospensione del permesso di soggiorno) la cui violazione consente l'arresto fino a tre mesi.

Decreto Amato. Aveva introdotto lievi modifiche alla legge per ridurre il rischio

del carcere ma non è stato ratificato dal Parlamento. È stato trasformato in disegno di legge.

Dose media giornaliera. Attualmente rappresenta la frontiera fra l'uso personale e lo spaccio di droga. In pratica equivale al possesso di un paio di spinelli del valore, sulla strada, di 7mila lire e di un decimo di grammo di eroina pura, del valore di circa 150mila lire. Chi è sorpreso con una dose superiore alla media viene automaticamente condannato a pene detentive che vanno da due a sei anni per gli spinelli (da sei mesi a quattro anni se «per fatti di lieve entità») e da due a vent'anni per l'eroina (da uno a sei anni se per «fatti di lieve entità»). Il referendum chiede l'abrogazione della dose media giornaliera per consentire ai giudici di punire per spaccio

soltanto chi ne è realmente responsabile.

Illecito. Viene richiesta la cancellazione di quella sorta di manifesto ideologico della legge Jervolino-Vassalli che è l'articolo 72: è vietato l'uso personale delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L'abolizione di questo articolo non ha alcuna conseguenza pratica, poiché la detenzione di sostanze stupefacenti resta illecita, come vuole la Convenzione di Vienna, un accordo internazionale che, in quanto tale, non può essere sottoposto a referendum. Il prefetto continuerà quindi a proporre l'alternativa fra sanzioni amministrative (come la sospensione della patente, del porto d'armi o del passaporto) e l'inizio di un programma terapeutico e di reinserimento, ma dalla legge verrà espulso un elemento di «mo-

rale di stato» del tutto anomalo all'interno della tradizione giuridica dello stato di diritto.

Legalizzazione. Significa che lo stato assicura il controllo sulla produzione, la qualità, il prezzo e la distribuzione delle sostanze stupefacenti. È ciò che vogliono gli antiproibizionisti, per sconfiggere il narcotraffico, ridurre l'influenza della criminalità organizzata sulla vita politica ed economica, abbassare il tasso di delinquenza urbana e offrire alternative sanitarie ai tossicodipendenti. Il referendum non introduce neppure una forma blanda di legalizzazione: il suo scopo è depenalizzare l'uso personale delle sostanze proibite.

Liberalizzazione. Il proibizionismo ha prodotto la «liberalizzazione» criminale della droga» dicono gli anti-

proibizionisti, aggiungendo che esiste altro prodotto al mondo così disponibile a tutte le ore del giorno e della notte in tutte le città. I missioni invece continuano ad accusare i promotori del referendum di chiedere la «liberalizzazione» della droga. Del tutto falso.

Medici. Oggi i medici che hanno in terapia un tossicodipendente devono obbedire alle direttive ultra-restrittive del ministero della Sanità sull'uso di farmaci sostitutivi e non possono adeguare la cura alle necessità del paziente. Inoltre devono obbligatoriamente segnalare il nome del loro assistito al servizio pubblico per le tossicodipendenze. Il referendum chiede la cancellazione di queste norme per restituire al medico la decisione sulle terapie e per ricostruire un rapporto di fiducia con

l'assistito. Una conseguenza indiretta del sì sarebbe la moltiplicazione dei punti di assistenza per i tossicodipendenti, che potranno rivolgersi con assoluta tranquillità al medico di fiducia.

Modica quantità. Prima della legge Jervolino-Vassalli chi veniva trovato in possesso di una «modica quantità» di sostanze stupefacenti veniva prosciolto dal giudice. Oggi, di fatto, il possesso di una modica quantità, superiore alla dose media giornaliera, consente all'imputato di ottenere le attenuanti previste dall'articolo 73. Il referendum non tocca direttamente questa materia.

Riduzione del danno. È una politica sanitaria e sociale sulla droga che si contrappone alle ideologie della punizione e della demeritizzazione. Evitare il rischio di overdose, di infezione da

Aids o di emarginazione nel mondo della delinquenza viene considerato altrettanto importante della disintossicazione. Intorno alla «riduzione del danno» ruotano le esperienze internazionali più significative di contrasto non repressivo dell'abuso di droga.

Vuoto legislativo. Se vinceranno i sì, non si creerà nessun vuoto legislativo e non ci sarà alcun bisogno di mettere mano alla legge per adeguarla agli esiti del referendum. Il successo del sì, tuttavia, potrà dare impulso al processo di revisione della legge in modo da poter giungere presto ad una politica più efficace per ridurre le ragioni e le occasioni di fuga nella droga, per responsabilizzare tutti di più, per una reale attenzione alle persone e al rispetto della loro dignità.